

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1587

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TITOMANLIO VITTORIA, REPOSSI, BERRY, BIANCHI FORTUNATO, NEGRONI, DE MARZI FERNANDO, MERENDA, DAL CANTON MARIA PIA, BIASUTTI, COCCO MARIA, BELOTTI, SCARASCIA, BONTADE MARGHERITA, SCALLA

Presentata il 24 settembre 1959

**Modificazioni al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
per quanto concerne le assicurazioni facoltative**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo presentare vuole adeguare ai tempi le provvidenze legislative che, in materia di assicurazioni facoltative, furono disposte dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Alcune categorie di lavoratori, contemplate nel provvedimento originario, sono oggi soggette all'assicurazione obbligatoria; altre attendono di essere favorite dall'indispensabile assicurazione previdenziale: quali, tra le altre, quelle dei commercianti al minuto, ambulanti e pubblici esercenti. Per queste stesse meritevoli categorie si penserà a delineare, appena possibile, una soluzione previdenziale, realizzando gradualmente una forma di sicurezza sociale che potrà garantire l'aiuto a tutti i cittadini anziani e indigenti.

Tuttavia, nell'attesa di raggiungere l'*optimum* desiderabile, riteniamo conveniente rivalutare le norme contenute nel titolo IV della legge del 1935, in particolare le disposizioni previste dagli articoli 85, 92 e 94 e fissare alcune norme indicative perché l'assicurazione facoltativa possa rispondere alle attuali esigenze della vita ed incontrare il favore degli interessati, nonché dei loro

familiari, secondo lo spirito che animò il legislatore.

Le donne di casa forse risolveranno l'annoso problema della loro pensione, mediante l'applicazione aggiornata delle disposizioni in vigore, ormai accreditate per la bontà del provvedimento del 1935 e la serietà degli organi preposti a tali erogazioni.

Gli artigiani, recentemente beneficiati dal provvedimento legislativo del 4 luglio 1959, n. 463, potranno anch'essi avvalersi del sistema mutualistico dell'assicurazione facoltativa per integrare l'assicurazione obbligatoria, secondo il disposto 3° dell'articolo 14 della medesima legge.

L'essenziale è dare inizio a qualche cosa di utile che abbia in sé i principi necessari per un ulteriore sviluppo della previdenza e favorire coloro tuttora esclusi dalle provvidenze in atto, affinché al più presto non debbano avere preoccupazione per una tranquilla vecchiaia.

La proposta di legge che sottoponiamo alla benevola attenzione dei nostri colleghi, nel modificare alcuni articoli della legge del 1935, n. 1827, come dal disposto degli articoli 1, 4 e 5 della proposta stessa, lascia immutate le disposizioni contenute negli articoli 86, 87, 89, 90 e 95 della medesima legge.

Infatti, sono da ritenersi invariate le due forme di iscrizione nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia, cioè nel ruolo della mutualità con la rinuncia al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato; e nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo cioè del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione.

Per coloro che adotteranno tale forma di iscrizione nell'assicurazione facoltativa, la

somma costituita dai versamenti sarà assegnata nell'ordine e con le norme stabilite dall'articolo 95 della medesima legge.

Sono altresì invariate le disposizioni che condizionano la liquidazione della pensione di vecchiaia ai dieci anni di iscrizione e al compimento dell'età di 60 anni per l'uomo e di 55 per la donna, e la liquidazione della pensione d'invalidità ai 5 anni di iscrizione col riconoscimento dell'invalidità dell'iscritto ai sensi dell'articolo 61.

Sono invece soppresse le norme degli articoli 88, 91 e 96.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è sostituito dal seguente:

« Possono iscriversi nell'assicurazione facoltativa per le pensioni di invalidità e di vecchiaia:

1°) le persone appartenenti alle categorie soggette all'assicurazione obbligatoria;

2°) i commercianti, gli industriali, i piccoli proprietari, i venditori ambulanti, gli agenti e i corrispondenti di commercio gli esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato per imposte dirette, una somma non superiore a lire 70.000;

3°) le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il di cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie.

Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, entro il 4° grado, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non abbiano redditi di alcuna specie per i quali paghino annualmente allo Stato, per imposte dirette, una somma superiore a lire 12.000. ».

ART. 2.

È istituita presso l'I. N. P. S. una gestione speciale per la assicurazione facoltativa.

La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza della presente legge.

ART. 3.

Le domande di iscrizione nell'assicurazione facoltativa devono essere accompagnate da un primo versamento di almeno lire 1.000.

ART. 4.

L'articolo 92 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è sostituito dal seguente:

« La determinazione delle quote di pensione per i versamenti effettuati nell'assicurazione facoltativa, nei ruoli della mutualità o dei contributi riservati, è fatta in base alle tariffe del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, e al disposto dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'iscritto può fare versamenti in qualunque tempo e in qualunque misura con le norme stabilite dall'I. N. P. S..

ART. 5.

L'articolo 94 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è sostituito dal seguente:

« Lo Stato incoraggia e premia la previdenza volontaria dei cittadini iscritti all'assicurazione facoltativa mediante la concessione di una pensione complementare pari alla terza parte, di quella costituita con i versamenti dell'iscritto.

La pensione complementare di cui al comma precedente non può superare l'importo di lire 36.000 annue ».

ART. 6.

Le pensioni dell'assicurazione facoltativa aventi decorrenza posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge vengono pagate in 13 mensilità, di cui una viene corrisposta nella occasione delle feste natalizie e le altre dodici a quote bimestrali anticipate.

ART. 7.

Quando la pensione liquidata nell'assicurazione facoltativa non raggiunge l'importo di lire 3.500 mensili, la pensione stessa viene liquidata in capitale.

ART. 8.

Gli articoli 88, 91, 96 e il 2° comma dell'articolo 90 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono abrogati.

ART. 9.

L'onere derivante allo Stato dalla applicazione della presente legge sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.